

L'AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO Di Arturo Bianco

L'ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a 5 del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati e l'anticipo, per il triennio 2019/2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali, nonché l'introduzione del vincolo ai neo assunti della permanenza nella stessa sede per almeno 5 anni. Sono queste le principali novità dettate per le assunzioni di personale dal testo della legge di conversione del DL n. 4/2019 approvato in prima lettura dal Senato, che ricordiamo essere il provvedimento che detta le misure per l'applicazione della cd quota 100 per il collocamento in quiescenza e per il reddito di cittadinanza. Il testo è adesso passato all'esame della Camera e dovrebbe essere convertito entro la fine del mese di marzo.

La disposizione amplia in misura rilevante gli spazi entro cui gli enti locali, ivi comprese anche le province e le città metropolitane, nonché le regioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. La possibilità di coprire direttamente nel corso dell'anno le cessazioni viene introdotta, sulla base delle richieste dell'Anci, a seguito della constatazione che in molte amministrazioni per il collocamento in quiescenza che segue la introduzione della cd quota 100, si determinano riduzioni di personale in misura assai elevata. La utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali degli ultimi 5 anni e non più degli ultimi 3, amplia ulteriormente gli spazi per assunzioni a tempo indeterminato e segue all'innalzamento disposto dallo scorso 1 gennaio degli spazi per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale, ampliamento che ricordiamo essere stato fissato nel 100% dei risparmi delle cessazioni per tutti gli enti locali, salvo le province, e per le regioni.

Nel provvedimento non sono comprese le modifiche richieste alle disposizioni sulle assunzioni contenute nella legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Ricordiamo che tali chiarimenti e/o richieste di modifica sono i seguenti: la introduzione dell'obbligo per le amministrazioni non statali di aderire ai concorsi unici nazionali, il divieto di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo scorso 1 gennaio, con tutti i rischi connessi di allungamento delle procedure assunzionali, il carattere vincolante della utilizzazione per scorrimento delle proprie graduatorie approvate dallo 1.1.2010 allo scorso 31.12.2018 e la permanenza della possibilità di effettuare assunzioni tramite scorrimenti di graduatorie di altre PA.

LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI

Gli enti locali e le regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate. Per il 2019 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ricordiamo che attualmente invece le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità di finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni. Occorre ricordare che le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate possono esserlo, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono maturate e non con le regole in vigore nell'anno in cui vengono utilizzate.

Ecco, distinte per anno, tali capacità assunzionali:

1. anno 2018: in generale per le PA è prevista la possibilità di utilizzazione del 25% dei risparmi delle cessazioni; i comuni da 1.001 a 5.000 abitanti possono utilizzare il

100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente; i comuni oltre 1.000 abitanti possono utilizzare il 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017 o il 90% se, oltre ad essere in possesso del requisiti prima richiesto in termini di rapporto tra dipendenti e popolazioni, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate; per le assunzioni dei vigili urbani può essere utilizzato il 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017; gli enti di area vasta possono utilizzare il 25% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente o 100% della spesa dei cessati se hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei titoli I, II e III inferiore al 20%. In primo luogo queste assunzioni devono essere effettuate per personale da utilizzare nella edilizia scolastica e nella viabilità; le regioni possono utilizzare il 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno una incidenza bassa (per come previsto dal DL 50/2017) della spesa del personale sulle entrate correnti. In aggiunta possono effettuare assunzioni nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati, per l'attivazione del numero unico per le emergenze 112, ma entro il tetto di 1 assunzione a questo fine ogni 30.000 abitanti e se dimostrano di non avere professionalità analoghe. Tutte le PA possono aggiungere le capacità assunzionali per le stabilizzazioni ex articolo 20 DLgs 75/2017;

2. anno 2017: i comuni già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare il 75% della spesa dei cessati nel 2016 se sono in linea nel rapporto tra dipendenti e popolazione con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; in caso contrario possono utilizzare il 25% dei risparmi delle cessazioni; i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono utilizzare il 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente; i vigili possono essere assunti nel tetto dello 80% dei risparmi dei vigili cessati; le regioni possono effettuare assunzioni nel tetto del 25% dei risparmi dei cessati o del 75% se hanno una incidenza bassa della spesa del personale sulle entrate correnti; agli enti di area vasta si applica stesso tetto per le assunzioni del 2018 per le cessazioni del triennio precedente;
3. anno 2016; gli enti già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare i risparmi delle cessazioni del 2015 nel tetto del 25%; il 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; il 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;
4. anno 2015: gli enti già assoggettati al patto di stabilità possono utilizzare il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 che diventa il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
5. anno 2014: per gli enti già assoggettati al patto di stabilità il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; tale percentuale diventa lo 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
6. per le cessazioni della dirigenza, nelle opinioni prevalenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si applicano le capacità assunzionali fissate dall'articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014: nel 2014 quindi il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013 ovvero lo 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; nel 2015 il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 ovvero il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; nel 2016 e nel 2017 lo 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 ovvero il 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa

corrente inferiore al 25%; nel 2018 il 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente.

Ricordiamo infine che le capacità assunzionali del 2019 sono le seguenti: per gli enti già soggetti al patto di stabilità il 100% dei risparmi delle cessazioni del 2018; per i vigili viene previsto che i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019 assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 dei vigili possono essere utilizzate solo per assumere nuovi vigili; per le province continua ad applicarsi il comma 844 della legge 205/2017: 100% "se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III", 25% per gli altri casi ed inoltre tali assunzioni in via preferenziale devono essere dirette ad "attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica", con l'aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici. Tutti gli enti possono aggiungere le capacità assunzionali per le stabilizzazioni ex articolo 20 DLgs 75/2017, cioè una quota della spesa per assunzioni flessibili del triennio 2015/2017.

Ricordiamo infine che gli enti già non soggetti al patto di stabilità possono dare corso in tutti gli anni alla sostituzione integrale dei cessati e per le unioni dei comuni in alternativa il 100% dei risparmi delle cessazioni.

LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO

L'altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla disposizione per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l'effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell'anno. Gli enti già non soggetti al patto possono utilizzare tutte le cessazioni non sostituite intervenute dal 2017.

I VINCOLI DI PERMANENZA NELLA STESSA SEDE

Viene esteso alle regioni ed agli enti locali il divieto di consentire spostamenti, ivi compresa la mobilità volontaria, ai dipendenti nei primi 5 anni di assunzione a tempo indeterminato. Finora, tale previsione è obbligatoria per le sole amministrazioni statali. Ma si deve anche ricordare che molti comuni, province e regioni hanno esteso tale divieto di spostamento o obbligo di restare alle dipendenze della stessa amministrazione con una propria norma regolamentare. La nuova regola impone ai neo assunti di restare per almeno 5 anni nella "sede di prima destinazione" anche nel caso di regioni ed enti territoriali, ivi compresi quelle che non hanno una "articolazione territoriale". Si deve ritenere che la nuova regola è applicabile tanto ai vincitori dei concorsi degli ultimi 5 anni quanto ai vincitori dei concorsi di quest'anno e di quelli successivi.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

Appare necessario che le singole amministrazioni modifichino, subito dopo l'entrata in vigore prevista entro la fine del mese della legge di conversione, la propria programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, in modo da includere sia le capacità assunzionali del 2015 che quelle del 2014, nonché prevedere la sostituzione già nel 2019 delle cessazioni programmate per questo anno. Tale vincolo si deve applicare anche alle amministrazioni che hanno già approvato il bilancio preventivo ed il connesso DUP del triennio 2019/2021, con allegato programma di fabbisogno del personale.